



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato ACCORSINI Cesare (id FSI 154247)

Con segnalazione del 29 dicembre 2017 veniva riferito dall'Arbitro del “XXVI Torneo Città di Montecatini Terme” BALLISTA Graziano (A.C.N.) che:

“Durante la fase finale in zeitnot del turno 5 ero presente sulla scacchiera della partita Pinto-Accorsini e appena terminata la partita il giocatore Accorsini ha iniziato ad inveire contro il suo avversario dicendo che aveva giocato tutta la partita sul suo tempo e che era un disonesto. Intervenuto immediatamente per calmare la tensione, non venivo considerato ed ho invitato i giocatori a fare silenzio e firmare i formulari perché stavano disturbando partite adiacenti. Mentre firmavano i formulari Accorsini ripeteva “Sei un disonesto!”, tanto da far sì che anche i giocatori vicini chiedessero silenzio.

Consegnati i formulari invitavo i giocatori a darsi la mano e per l’ennesima volta ho ricevuto come risposta da parte di Accorsini “Io la mano a un disonesto non la do!”. A questo punto invitavo i giocatori ad allontanarsi dalla sala di gioco, visto che mi erano stati consegnati i formulari”.

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato.

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“... i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che:

“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che:

“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”.

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

“1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione”.

L'articolo 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina prevede le sanzioni dell'ammonizione, della deplorazione e, in caso di recidiva, la sospensione da uno a sei mesi.

L'articolo 11.1 delle Regole FIDE degli scacchi dispone che:

“I giocatori non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi”.

Nel caso di specie, qualora il giocatore avesse ravvisato una scorrettezza ad opera dell'avversario, ben avrebbe potuto richiedere l'intervento dell'arbitro. A nulla serve e nemmeno è concesso inveire a partita conclusa arrecando disturbo agli altri partecipanti.

La condotta del tesserato, solo in parte giustificabile in considerazione della tensione agonista accumulata durante lo zeitnot, è dunque censurabile.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato ACCORSINI Cesare.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 18/1/2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

Elia Mariano